



REGOLAMENTO

ASSEGNAZIONE FONDI PER

PROGETTI DI INTEGRAZIONE

RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

Art. 1 – oggetto

1.1 - Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado di competenza provinciale, dei finanziamenti a sostegno dei progetti di integrazione rivolti agli studenti dichiarati disabili ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1, iscritti agli Istituti stessi, così come previsto dal D.lgs. 112/98.

1.2 - Per l'assegnazione di tali finanziamenti la Provincia utilizza le risorse trasferite annualmente alla Provincia di Genova per l'attuazione di compiti concernenti, tra l'altro, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio (art. 139, comma 1, lett. c, D.Lgs. 112/98), incrementate annualmente con risorse proprie, in base alla disponibilità di bilancio.

Art. 2 – criteri per la ripartizione dei fondi

La Provincia di Genova, per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 1, adotta i criteri di seguito elencati, in ordine di importanza:

- 1. presenza di disabilità gravi ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;**
- 2. presenza di disabilità che precludano la possibilità di comunicare e/o comprendere in assenza di facilitatore alla comunicazione;**
- 3. presenza di disabilità che necessitino di operatore OSE per garantire le condizioni di base per la fruizione del Servizio Scolastico.**
- 4. presenza di disabilità che richiedano l'uso di ausili strumentali ed informatici la cui assenza pregiudichi gravemente il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi (tali attrezzature, censite in apposita banca dati organizzata presso l'Ufficio Diritto allo Studio – Servizio Pubblica Istruzione, Area 10A, sono di proprietà della Istituzione scolastica autorizzata all'acquisto e incaricata dell'eventuale manutenzione fino a quando ne ha l'uso, e**

possono essere successivamente consegnate in uso a un altro Istituto che ne faccia richiesta; gli ausili non possono invece essere utilizzati al di fuori dell'attività scolastica o concessi in comodato d'uso allo studente; ogni richiesta di deroga in merito dovrà essere sottoposta all'Ufficio Diritto allo Studio e all'approvazione da parte del Gruppo Interistituzionale di coordinamento)

5. complessità didattica (classi iniziali e finali) correlata all'anno di corso frequentato;
6. parzialità dell'orario se l'alunno è inserito in progetti di percorso integrato istruzione-formazione professionale.

Art. 3 – strumenti ed azioni per la valutazione dei bisogni

3.1 – Al fine di meglio conoscere e valutare gli effettivi bisogni degli Istituti ed applicare il più correttamente possibile i sopra esposti criteri per la ripartizione dei fondi , vengono utilizzate due diverse schede (inviata utilizzando modalità che verranno descritte in apposita circolare esplicativa annuale), da compilarsi una a cura della ASL territorialmente competente o del Servizio Sanitario autorizzato (che hanno in carico lo studente), l'altra a cura dell'Istituto scolastico (cui lo studente è iscritto), corredata, se presente, da copia dell'attestazione di gravità e di specifica richiesta del Dirigente Scolastico. Ad ogni studente con disabilità grave corrispondono quindi due schede che devono riportare i dati essenziali in relazione a posizione scolastica, diagnosi, livello di autonomia e richiesta di intervento.

Gli Istituti sono tenuti a segnalare con la scheda anche le disabilità che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento e che quindi non concorrono al finanziamento.

Le schede debitamente compilate perverranno all'Ufficio Diritto allo Studio unitamente alle richieste di finanziamento delle scuole, sufficientemente articolate e motivate e in tempi utili, come stabilito dall'art. 5 del presente regolamento, per:

- procedere all'inserimento dei dati nelle griglie di monitoraggio;
- operare una prima valutazione confrontando le schede e verificando la congruità delle richieste .

3.2 - Nel corso dei mesi estivi, l'Ufficio Diritto allo Studio incontra i Dirigenti Scolastici con gli insegnanti di riferimento per l'handicap dei singoli Istituti richiedenti; a questi incontri sono invitati a partecipare, di volta in volta, sia i Comuni interessati, vale a dire

quelli nel cui territori hanno sede le scuole frequentate dagli studenti segnalati (L.R. 23/80), sia coloro che forniscono il servizio OSE/facilitatore nelle scuole stesse.

Art. 4 – gruppo di coordinamento (composizione e riunioni)

E' costituito un Gruppo di Coordinamento formato dai rappresentanti:

MIUR – CSA GENOVA – ASL 3 – ASL 4 – SERVIZI ALLA PERSONA, COMUNE DI GENOVA – ANCI – CONSULTA COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE PER I PROBLEMI DELL' HK – UNO O PIU' DIRIGENTI SCOLASTICI – PROVINCIA DI GENOVA.

Il Gruppo di Coordinamento opera al fine di valutare e verificare l'azione a supporto degli interventi per l'integrazione degli studenti disabili. Esso si riunisce almeno due volte l'anno (entro fine febbraio ed entro fine luglio).

L'acquisizione del parere del Gruppo di Coordinamento è obbligatoria in occasione della ripartizione dei fondi da assegnare alle Istituzioni Scolastiche, prima di ogni anno scolastico.

Art. 5 – documentazione necessaria per l'assegnazione fondi

Al fine di ottimizzare e uniformare la tempistica relativa all'istruzione degli atti necessari per l'assegnazione fondi

Le scuole devono:

▪ entro il 31 maggio:

presentare le richieste di finanziamento ben circostanziate e corredate dalle schede di cui all'art. 3 del presente regolamento.

▪ entro il 30 giugno:

far pervenire la rendicontazione attestante l'utilizzo parziale o totale dei fondi ricevuti per l'anno scolastico in corso. Tale rendicontazione conterà della dichiarazione autocertificata dal Dirigente Scolastico con descrizione delle finalità cui è stato destinato il finanziamento. La documentazione attestante le singole spese dovrà essere conservata agli atti dell' Istituto per eventuali verifiche.

L' Ufficio Diritto allo Studio aggiorna e controlla, attraverso l'esame dei dati ricevuti, le griglie di monitoraggio procedendo ad una prima valutazione, rilevando altresì la disponibilità di eventuali economie da impiegare a favore degli interventi che si renderanno necessari nell'anno scolastico successivo.

Le ASL o i Servizi Sanitari autorizzati devono:

- **entro il 31 maggio:**
far pervenire le schede debitamente compilate.

La Provincia di Genova - Servizio Pubblica Istruzione si impegna a:

- **entro il 20 luglio:**
concludere gli incontri con tutti i Dirigenti scolastici , insegnanti referenti, fornitori dei servizi.
- **entro il 31 luglio:**
convocare il Gruppo di Coordinamento di cui all'art. 4 del presente regolamento e sottoporgli la proposta di ripartizione dei fondi.
- **entro il 7 agosto:**
comunicare agli Istituti interessati l'entità delle somme assegnate.
- **entro il 30 settembre:**
adottare l'atto amministrativo per l'impegno finanziario necessario alla successiva erogazione dei finanziamenti.

Art. 6 – omissione invio atti

Qualora una Istituzione scolastica non invii la documentazione necessaria all'espletamento degli atti relativi all'assegnazione fondi (schede individuali, richiesta di finanziamento, delle spese precedenti) nei tempi previsti, la Provincia sarà legittimata , per assenza assoluta o parziale di dati, a non procedere all'assegnazione dei fondi a favore di quella Istituzione.

Art. 7 – utilizzo dei finanziamenti

Gli Istituti possono utilizzare i finanziamenti provinciali per interventi a sostegno di progetti volti all'integrazione di studenti disabili per la copertura di diverse tipologie di spesa ed esattamente:

- Convenzioni con esperti e/o operatori esterni (anche per assistenza specialistica, qualora l'Istituto ne colga la necessità e purché l'assistenza di base venga garantita dalla scuola tramite i propri collaboratori scolastici);
- Acquisto di attrezzature didattiche e/o specialistiche che, pur restando di proprietà dell'istituzione scolastica acquirente, verranno a far parte di una sorta di "banca", di cui all'art. 2, punto 4 del presente regolamento organizzata dall'Ufficio

Diritto allo Studio che ne garantisce il trasferimento a seconda dei bisogni;

- Supporto ad interventi di integrazione promossi e realizzati direttamente da gruppi e figure interne alle scuole (studenti, personale docente, personale ATA).**

Gli Istituti non possono utilizzare i finanziamenti provinciali per finanziare:

- Azioni o attività di sostegno educativo o formativo;**
- Azioni e attività extrascolastiche.**

CRITERI APPLICATIVI DEL “REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE DI STUDENTI DISABILI” approvato con Deliberazione Consiliare del 12 dicembre 2006, n. 465 prot. n. 136849

In relazione al Regolamento di cui trattasi, viste le innovazioni normative nel frattempo intervenute (in particolare la L.R. n.15/2006 e il DPCM 185/2006), vengono stabiliti i seguenti criteri applicativi in rapporto agli articoli del Regolamento stesso.

Art 1.2

Nell’assegnazione di risorse trasferite alla Provincia di Genova dallo Stato o dalla Regione Liguria, si terrà conto degli ulteriori criteri indicati nei provvedimenti di trasferimento.

Art 2.1

I criteri di ripartizione sono specificati, in ordine di priorità, come di seguito indicato:

- a. presenza di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, che precluda la possibilità di comunicare e/o comprendere in assenza di assistenza alla comunicazione;
- b. presenza di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, che necessiti di OSE (Operatore Socio Educativo) e/o OSA (Operatore Socio Assistenziale), per garantire le condizioni necessarie alla fruizione del Servizio Scolastico.
- c. presenza di handicap grave, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, che richieda l’uso di ausili strumentali ed informatici specialistici e dedicati, la cui mancanza pregiudichi gravemente il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi; tali attrezzature, censite dall’Ufficio Diritto allo Studio – Servizio Formazione Professionale e Pubblica Istruzione – Direzione Politiche Formative, Personale e Istruzione, sono di proprietà dell’Istituzione scolastica autorizzata all’acquisto e incaricata dell’eventuale manutenzione fino a quando ne ha l’uso; possono essere successivamente consegnate in uso a un altro Istituto che ne faccia richiesta; gli ausili non possono invece essere utilizzati al di fuori dell’attività scolastica o concessi in comodato d’uso allo studente; ogni richiesta di deroga in merito dovrà essere sottoposta all’Ufficio Diritto allo Studio e all’approvazione da parte del Gruppo Interistituzionale di coordinamento di cui all’art. 4;
- d. presenza di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 c. 1;
- e. complessità didattica (classi iniziali e finali) correlata all’anno di corso frequentato.

I finanziamenti sono riservati all’integrazione dello studente handicappato in ambito scolastico. Verranno quindi opportunamente valutate le situazioni nelle quali l’orario è parzialmente svolto in:

1. inserimento in progetti di percorso integrato istruzione-formazione professionale (già finanziati a parte);

2. attività riabilitative presso Centri Accreditati.

Art. 3.1

Le schede sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Genova. La prima, oltre che dalla ASL, è da compilarsi, eventualmente, dai Centri Accreditati che hanno in carico gli studenti; la seconda scheda, se corredata da attestazione di gravità, deve avere in allegato anche la relazione del Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto (L. 104/92, art. 15). Gli Istituti sono tenuti a segnalare con la scheda tutti gli alunni riconosciuti ai sensi della L. 104/92, compresi quelli per cui non si richiede intervento per l'integrazione.

Art. 3.2

Entro la prima settimana di luglio l'Ufficio Diritto allo Studio incontra i Dirigenti Scolastici dei singoli Istituti richiedenti, accompagnati dagli insegnanti di riferimento per l'handicap ed eventualmente da coloro che forniscono il servizio specialistico nelle scuole stesse, al fine di valutare congiuntamente i bisogni e formulare un'ipotesi di finanziamento.

Art 4

Alla luce delle modifiche intervenute il Gruppo di Coordinamento è così composto: MIUR – USP GENOVA, ASL 3, ASL 4, SERVIZI PER LA SCUOLA DEL COMUNE DI GENOVA, ANCI, CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELL' HANDICAP, UNA RAPPRESENTANZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI GENOVA.

Art. 5

La rendicontazione, che la scuola fa pervenire entro il 30 giugno alla Provincia, deve essere redatta su apposito modulo fornito dall' Ufficio Diritto allo Studio, cui va unita copia delle fatture pagate.

Le scuole devono inoltre:

- entro 15 gg. dall'inizio delle lezioni:

assicurare agli studenti aventi diritto i servizi specialistici concordati nel corso degli incontri di cui all'art. 3.2.

- entro un mese dall'inizio delle lezioni:

far pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio copia dei contratti e/o delle convenzioni stipulati per l'erogazione dei servizi specialistici.

La Provincia di Genova si adopererà per far svolgere entro il 10 luglio gli incontri previsti.

Art. 6

Per "rendicontazione delle spese precedenti" si intende la rendicontazione delle spese dell'anno scolastico concluso.

Art. 7.1

Si precisa che gli Istituti possono utilizzare i finanziamenti provinciali per interventi a sostegno di progetti volti all'integrazione di studenti disabili per la copertura delle seguenti tipologie di spesa:

- a. Convenzioni con operatori OSE/OSA scelti dalle singole Istituzioni Scolastiche per svolgere compiti di assistenza specialistica (purché l'assistenza di base venga

- garantita dalla scuola tramite i propri collaboratori scolastici), nel qual caso i titoli professionali degli operatori dovranno essere conservati agli atti dagli Istituti.
- b. Acquisto di attrezzature specialistiche che, pur restando di proprietà dell'istituzione scolastica acquirente, saranno censite (come disposto dall'art. 2.1, punto 3, del regolamento) dall'Ufficio Diritto allo Studio, che ne garantisce il trasferimento a seconda dei bisogni.
 - c. Supporto a progetti di integrazione promossi e realizzati direttamente da gruppi e figure interne alle scuole (studenti, personale docente, personale ATA).
 - d. Attività extrascolastiche di tipo didattico, per un massimo annuo di tre giornate (escludendo eventuali pernottamenti), che prevedano visite a luoghi o aziende di interesse formativo (escluse pertanto gite aventi prevalente carattere ricreativo-sociale); a tal fine gli Istituti dovranno far pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, non appena disponibile, il piano annuale delle uscite didattiche; in tal caso sarà finanziato l'importo corrispondente a un massimo di 10 ore di servizio specialistico per giornata, comprensivo delle ore altrimenti svolte in classe dall'operatore con l'alunno;
 - e. La prima ora di assenza senza preavviso dello studente. Sarà cura dell'Istituzione scolastica e degli operatori (previo accordo in sede contrattuale) monitorare sulle eventuali assenze prolungate.
 - f. Motivi di straordinaria gravità e urgenza previa comunicazione e accordo con l'Ufficio Diritto allo Studio.

Si precisa altresì che gli Istituti non possono utilizzare i contributi assegnati dalla Provincia per finanziare:

- Azioni o attività di sostegno didattico o formativo;
- Azioni e attività extrascolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.1, lett d.
- Acquisto di attrezzature, informatiche o meno, non espressamente dedicate alla disabilità o senza le quali non venga gravemente pregiudicata l'integrazione scolastica;
- Acquisto di materiale didattico.

Si precisa inoltre che le economie derivate da eventuali assenze e sospensioni didattiche o da costi del servizio inferiori a quelli preventivati devono rimanere interamente a disposizione per l'anno scolastico successivo, salvo motivi di straordinaria gravità e urgenza e previa comunicazione e accordo con l'Ufficio Diritto allo Studio.